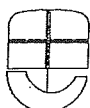


SCHEMA N. NP/22846
DEL PROT. ANNO 2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3146 del 04/12/2012

N. 80

IN DATA 04/12/2012

OGGETTO : Emendamenti al D.D.L. n. 252/90/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2013)"

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Nicolò Scialfa, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
	X	Claudio Burlando - Presidente			
X		Nicolò Scialfa - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Barbagallo - Assessore	X		
X		Angelo Berlangieri - Assessore	X		
X		Giovanni Boitano - Assessore	X		
X		Renata Briano - Assessore	X		
X		Gabriele Cascino - Assessore	X		
X		Renzo Guccinelli - Assessore	X		
X		Claudio Montaldo - Assessore	X		
	X	Raffaella Paita - Assessore			
	X	Lorena Rambaudi - Assessore			
X		Sergio Rossetti - Assessore	X		
X		Giovanni Enrico Vesco - Assessore	X		
10	3		10		

RELATORE alla Giunta Sergio Rossetti e con l'assistenza, in sostituzione del Segretario Generale, del Dirigente Generale Dott.ssa Gabriella Laiolo e del Dott.ssa Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità LA GIUNTA REGIONALE - accogliendo la proposta formulata dalla Struttura con l'assenso dell'Amministratore, come formulata al punto conclusivo di pag. 1, HA DECISO DI APPROVARE il testo della relazione illustrativa da pag. 1 a pag. 2 e degli emendamenti da pag. 1 a pag. 4 da apportare al D.D.L., autenticati dal Segretario della Giunta Regionale, e ne ha autorizzato la trasmissione al C.R. per il seguito di competenza.

Data - IL SEGRETARIO

04/12/2012 (Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE
DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF

E SERVIZI

P.....C.....

L'ISTRUTTORIA

(Patrizia Bellasta)

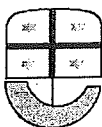
CODICE PRATICA :

emfin13

PAGINA : 1

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE

SCHEMA N.....NP/22846
DEL PROT. ANNO2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

OGGETTO : Emendamenti al D.D.L. n. 252/90/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2013)"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL TESTO

N.

80

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN 04/12/2012

DATA

L'articolo 18 bis introduce una modifica all'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Legge finanziaria 2012), volta a chiarire la decorrenza delle fattispecie di esclusione introdotte dal regolamento previsto in tale norma.

L'articolo 18 ter reca alcune modifiche volte ad integrare ed aggiornare l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Legge finanziaria 2003), recante la normativa regionale in materia di centralizzazione degli acquisti, distribuzione ottimale delle risorse ed attuazione della normativa di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Come già previsto nella versione normativa vigente, la Regione si configura quale centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e stipula le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) – le cosiddette “Convenzioni modello Consip” – alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, gli Enti strumentali e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi. Viene poi consentito di poter aderire a tali convenzioni anche alle altre Pubbliche Amministrazioni liguri, alle autorità portuali ed alle aziende pubbliche di servizi alla persona aventi sede nel territorio regionale.

Viene poi previsto che la Giunta regionale, unitamente all'elenco dei contratti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/2008 approvi il programma annuale di razionalizzazione della spesa, concernente beni e servizi comuni, inclusi l'energia elettrica ed il gas.

Si provvede quindi alla modifica ed integrazione del comma 1 sexies, disposizione che qualifica la Regione come “Stazione Unica Appaltante”: viene ampliata la cerchia dei soggetti che possono richiedere alla Regione di procedere – in tale veste – agli adempimenti relativi all'affidamento della progettazione e dei lavori, di importo pari o superiore a euro 500.000,00: Pubbliche Amministrazioni liguri ed autorità portuali.

Ci si premura poi di ordinare il sistema delle centrali di committenza regionali all'interno della Sua, stabilendo che le medesime costituiscono articolazioni funzionali della SUA e si raccordano con la Regione, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'approvazione del programma di razionalizzazione della spesa ed alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG). La SUA, in relazione alle gare per lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

RR

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 1

AUTENTICAZIONE COPIE

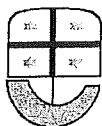
SETTORE STAFF
E SERVIZI GIURIDICI
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia De Norsa)

CODICE PRATICA :

emfin13

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE

SCHEMA N.....NP/22846
DEL PROT. ANNO2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

(Norme per l'edilizia residenziale pubblica), è articolata su base provinciale e si avvale delle competenti strutture esistenti presso le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia, sulla base di apposita convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende.

Lo scopo dell'articolo 18 quater è quello di ampliare le modalità di pagamento dei tributi regionali, in considerazione del fatto che lo sviluppo del commercio elettronico ha portato ad una notevole evoluzione dei mezzi di pagamento usati per effettuare acquisti via Internet e che al contempo è aumentata la presenza delle Banche Italiane in Internet e si sono diffusi strumenti di pagamento innovativi.

Un primo effetto può essere verificato sul beneficio per contribuenti, proprietari di veicoli residenti nel territorio della regione, tramite l'introduzione, tra le varie forme innovative, dei pagamenti elettronici tramite bancomat e internet banking.

L'articolo 18 quinquies ottempera, per i tributi regionali, a quanto stabilito dall'art. 3, comma 10, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 "Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie" convertito con legge 26 aprile 2012 n. 44, prevedendo, per i crediti maturati sino al 31 dicembre 2012, che non si proceda alla riscossione ogniqualvolta il credito medesimo non sia complessivamente superiore ad euro 30, per antieconomicità dei procedimenti di recupero di somme inferiori.

Al fine di evitare comportamenti evasivi, il secondo comma introduce una deroga alla disposizione prevedendo che, in caso di recidiva, si proceda alla riscossione di tutti gli importi.

Infine, considerato che per determinati tributi regionali di importo esiguo (in particolare alcune voci di tassa automobilistica), l'applicazione della norma avrebbe come effetto l'elusione dell'intero tributo, il terzo comma né esclude l'applicazione ogniqualvolta l'ammontare dovuto, pur inferiore al limite previsto, sia il risultato del mancato pagamento dell'intero tributo.

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012
(Dott. Giancarlo Boraconia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012 M2

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 2

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

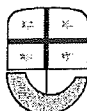
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

emfin13

P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE

SCHEMA N.....NP/22846
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

OGGETTO : Emendamenti al D.D.L. n. 252/90/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2013)"

EMENDAMENTI a DDL o PDL

N.

80

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

04/12/2012

DATA

TESTO DEGLI EMENDAMENTI

1. Dopo l'articolo 18 del ddl 252/90/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2013)" sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 18 bis

(Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012))

1. Alla fine del comma 3 all'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) è inserito il seguente periodo "Le fattispecie di esclusione trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1."

Articolo 18 ter

(Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii. nella denominazione della rubrica, le parole "Acquisto di beni e servizi" sono sostituite dalle parole "Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante".

Data - IL DIRIGENTE

6.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

RRe

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE

E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....

L'ISTRUTTORE

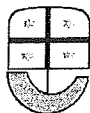
(Patrizia Dell'Acqua)

CODICE PRATICA

emfin13

PAGINA : 1

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE



2. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 13/2003 è così sostituito:
- “1. La Regione, quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii. e dell'articolo 1, commi 455-457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e ss.mm.ii., stipula le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e ss.mm.ii., alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), gli Enti strumentali e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune, salvo quanto previsto dal comma 1octies.”
3. Il comma 1 bis dell'articolo 6 della l.r. n. 13/2003 è sostituito dal seguente comma:
- “1 bis. Le altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii., le autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e ss.mm.ii. e le aziende pubbliche di servizi alla persona aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1”.
4. Al comma 1quater dell'articolo 6 della l.r. n. 13/2003 sono aggiunte le parole “La Giunta regionale, unitamente all'elenco dei contratti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura) e ss.mm.ii., approva il programma annuale di razionalizzazione della spesa, concernente beni e servizi comuni, inclusi l'energia elettrica ed il gas. A tale programma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii.”.
5. Al comma 1quinquies dell'articolo 6 della l.r. n. 13/2003 le parole “ed espleta le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi, stipula le convenzioni di cui al comma 1 con gli operatori economici risultati aggiudicatari, alle quali possono aderire anche le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.” sono sostituite dalle parole: “Le centrali di committenza di cui ai commi 1 octies e 1 nonies, costituiscono articolazioni funzionali della SUA e si raccordano con la Regione, quale SUA, con particolare riguardo alla predisposizione del loro programma di razionalizzazione della spesa ed alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG). La SUA, in relazione alle gare per lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), è articolata su base provinciale e si avvale delle

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012
(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012 *RL*

ATTO

PAGINA : 2

AUTENTICAZIONE COPIE

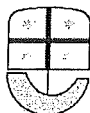
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA

emfin13

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE



competenti strutture esistenti presso le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia, sulla base di apposita convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende.”.

6. Al comma 1sexies dell'articolo 6 della l.r. n. 13/2003 le parole: “su richiesta degli enti locali aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale sulla base di apposite convenzioni tra i suddetti enti locali e la Regione medesima” sono sostituite dalle parole: “su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale, nonché all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario di interesse dei predetti Enti o di uno solo di essi sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di Enti locali. La Regione, quale SUA, procede all'espletamento delle gare per lavori a favore degli Enti di cui al comma 1, di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, con esclusione delle Aziende e degli Enti appartenenti al Servizio sanitario regionale e salvo quanto previsto dal comma 1 nonies, sulla base di apposita convenzione tra i predetti Enti e la Regione medesima.”.
7. Il comma 1octies dell'articolo 6 della l.r. n. 13/2003 è sostituito dal seguente comma:
“1 octies L'acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle Aziende e degli Enti appartenenti al Servizio sanitario regionale e di beni e servizi informatici per gli Enti aderenti al Sistema Informativo Regionale Integrato è effettuata in via esclusiva dalle centrali di committenza di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., disciplinate, rispettivamente, dalle leggi regionali 7 dicembre 2006, n. 41 e 18 dicembre 2006, n. 42, come modificate ed integrate dalla legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 (Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell'Agenzia Sanitaria Regionale), che stipulano le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.. All'acquisizione di energia elettrica e di gas per gli Enti del settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende e degli Enti appartenenti al Servizio sanitario regionale, provvede il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 163/2006, che assicura la necessaria assistenza ai propri consorziati nella fase di esecuzione del contratto; le società in house regionali possono aderire ai contratti se a condizioni più favorevoli.”.
8. All'articolo 6 della l.r. n. 13/2003 dopo il comma 1octies sono aggiunti i seguenti commi:
“1 nonies. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, per l'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di lavori, della società di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 163/2006.
1 decies. Per le procedure di gara di cui al presente articolo, concernenti contratti di valore pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 29, comma 2, della l.r. n. 5/2008 è facoltà del dirigente competente in materia di

Data - IL DIRIGENTE

4/12/2012

(Dott. Gianluigi Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

VR

ATTO

PAGINA : 3

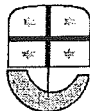
AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Polverini)

emfin13

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE



gare e contratti sottoporre il relativo procedimento contrattuale al parere preventivo del Comitato regionale per gli appalti di cui all'articolo 29 della medesima l.r. n. 5/2008.
1 undecies. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché dell'ottimale organizzazione della SUA, il Segretario Generale della Giunta regionale impartisce le ulteriori disposizioni concernenti le modalità di funzionamento della SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri.

Articolo 18 quater
(Modalità di riscossione di tributi regionali)

1. Al fine di semplificare e rendere più agevole il pagamento dei tributi di spettanza regionale, anche giovandosi dell'evoluzione degli strumenti elettronici e telematici, oltre ai sistemi di pagamento previsti dalle singole disposizioni normative, la Giunta regionale può, con proprio atto, prevedere ulteriori modalità per consentire l'assolvimento degli oneri tributari.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, la riscossione ordinaria delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa in vigore, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
3. La Giunta regionale approva, con proprio atto, lo schema di convenzione per la disciplina del sistema di riscossione di cui al comma 2, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del sistema, all'accesso agli archivi, al riversamento delle somme riscosse, nonché ai costi a carico dell'utente.
4. I soggetti di cui al comma 2 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione, in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

Articolo 18 quinquies
(Disposizioni in materia di crediti di modesta entità per tributi regionali)

1. Per i crediti relativi ai tributi regionali maturati sino al 31 dicembre 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Al fine di evitare comportamenti elusivi della pretesa tributaria, la disposizione di cui al comma 1 parimenti non si applica ogniquale volta l'ammontare dovuto, pur non superando la soglia di cui al medesimo comma 1, è il risultato del mancato pagamento dell'intero tributo dovuto."

----- FINE TESTO -----

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012 RRe

ATTO

ATTESTO che la presente COPIA, ricevuta su
n. AUTENTICAZIONE COPIE
da me singolarmente firmata, E CONFORME
ALL'ORIGINALE agli atti
Genova, il 4 DIC 2012



L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallesta)

Patrizia Dallesta

CODICE PRATICA

emfin13

PAGINA : 4

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE